

MODIFICHE ALL'AVVISO TIROCINI GARANZIA GIOVANI

Art. 8

CONVENZIONE DI TIROCINIO

sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11

10. La convenzione può essere prorogata prima della scadenza oppure rinnovata dopo la scadenza dandone comunicazione.
11. Dopo la scadenza della Convenzione i tirocini attivati entro la sua durata proseguono; in ogni caso non possono essere presentate nuove proposte. Possono essere ammesse e valutate proposte solo a valere su Convenzioni in vigore anche a seguito di proroghe o rinnovi.
12. Possono essere ammessi a finanziamento progetti formativi presentati a valere su Convenzioni in vigore anche a seguito di proroghe o rinnovi.

ART. 9

CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE

Il comma 6

1. *Le Proposte sulle quali siano state presentate candidature di cui al successivo art. 17 possono essere ritirate solo per cause di forza maggiore. Il Soggetto Ospitante presenta alla Regione motivata richiesta di ritiro e ne da comunicazione al Soggetto Promotore. La Regione entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta decide sul ritiro e in caso di accoglimento, procede alla cancellazione della proposta di tirocinio dalla Piattaforma. In tal caso le candidature dei tirocinanti sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al Candidato che può ripresentare la sua candidatura a valere su altra Proposta di tirocinio. In caso di rigetto della richiesta di ritiro, il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante sono tenuti ad effettuare la selezione dei candidati e, in caso di idoneità di uno di essi, ad attivare il tirocinio.*

è sostituito dal seguente:

2. Le Proposte sulle quali siano state presentate candidature di cui al successivo art. 17 possono essere ritirate solo per cause di forza maggiore. Il Soggetto Ospitante presenta alla Regione motivata richiesta di ritiro e ne da comunicazione al Soggetto Promotore. La Regione **verifica la motivazione del** ritiro e, **se conforme**, procede alla cancellazione della proposta di tirocinio dalla Piattaforma. In tal caso le candidature dei tirocinanti sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al Candidato che può ripresentare la sua candidatura a valere su altra Proposta di tirocinio. In caso di rigetto della richiesta di ritiro, il Soggetto Promotore ed il

Soggetto Ospitante sono tenuti ad effettuare la selezione dei candidati e, in caso di idoneità di uno di essi, ad attivare il tirocinio.

Art. 10

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE AL FINE DELL'INSERIMENTO A CATALOGO

Il comma 2 bis

“I Soggetti Ospitanti che ai fini dell’assunzione sono tenuti a ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale possono presentare una sola proposta di tirocinio a valere sul presente Avviso. Per le Università tale limite opera per ciascun Dipartimento.”

è sostituito dal seguente:

*“I Soggetti Ospitanti che ai fini dell’assunzione sono tenuti a ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale possono **presentare una proposta alla volta. Ciascuna proposta può essere presentata solo al termine del tirocinio attivato sulla base della precedente o solo dopo aver accertato che il tirocinio finanziato sulla base della precedente proposta non sia stato attivato.** Per le Università tale limite opera per ciascun Dipartimento.”*

Il comma 3

“La Piattaforma impedisce automaticamente la presentazione di un numero di proposte di tirocinio superiore al limite numerico di cui all’art. 9 della Direttiva tirocini calcolato in base al numero di dipendenti in organico dichiarato all’atto della presentazione della proposta.”

è sostituito dal seguente:

*“La Piattaforma impedisce automaticamente la presentazione di un numero di proposte di tirocinio superiore al limite numerico di cui all’art. 9 della Direttiva tirocini calcolato in base al numero di dipendenti in organico dichiarato all’atto della presentazione della proposta **e ne da comunicazione.**”*

Il comma 4

“Il Soggetto Ospitante può presentare, indipendentemente dal numero delle Convenzioni validate e sottoscritte, tante proposte di tirocinio quanti sono i tirocinanti che nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla Direttiva tirocini è disponibile ad ospitare.”

è sostituito dal seguente:

*“Il Soggetto Ospitante può presentare, indipendentemente dal numero delle Convenzioni validate e sottoscritte, tante proposte di tirocinio quanti sono i tirocinanti che nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla Direttiva tirocini è disponibile ad ospitare **sulla base del numero dei dipendenti dichiarati per la sede di attivazione del tirocinio.**”*

Il comma 7

“La Proposta di tirocinio, compilata dal Soggetto Ospitante, è validata dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante mediante la Piattaforma. La validazione della proposta di tirocinio da parte di entrambi i Soggetti avvia la fase di ammissibilità e valutazione della proposta stessa ai sensi del successivo art. 11.”

È sostituito dal seguente:

*“La Proposta di tirocinio, compilata dal Soggetto Ospitante, è validata dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante mediante la Piattaforma. La validazione della proposta di tirocinio da parte di entrambi i Soggetti avvia la fase di ammissibilità e valutazione della proposta stessa ai sensi **dei successivi artt. 11 e 12.**”*

Sono aggiunti i successivi commi 8 e 9

8. La Proposta di tirocinio è perfezionata e trasmessa in automatico dalla Piattaforma alla Regione una volta che siano state apposte entrambe le validazioni di cui al precedente comma 7. L'ultima validazione determina la data di presentazione della Proposta.

9. La Piattaforma ordina le proposte in base alla data di presentazione. La Regione in base allo stesso ordine ne dispone l'ammissibilità ai sensi dell'art. 11. Conseguentemente, nel medesimo ordine, si procede alla valutazione delle proposte ai sensi del successivo art. 12.

ART. 12

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO

Il comma 1

“Al fine di promuovere la qualità dei tirocini iscritti a Catalogo, è costituito un Nucleo interistituzionale per la valutazione delle Proposte di tirocinio nonché per la verifica dell'ammissibilità a finanziamento dei Progetti formativi di tirocinio di cui successivo art. 17 (di seguito “Nucleo”), presieduto da un funzionario della Regione Umbria e composto da un funzionario della Provincia di Perugia e da un funzionario della Provincia di Terni che saranno nominati con successivi atti”.

è sostituito dal seguente:

“Al fine di promuovere la qualità dei tirocini iscritti a Catalogo, è costituito un Nucleo interistituzionale per la valutazione delle Proposte di tirocinio (di seguito “Nucleo”), costituito da un funzionario della Regione Umbria e da un funzionario della Provincia di Perugia e da un funzionario della Provincia di Terni che saranno nominati con successivi atti”.

Il comma 3

“Il Nucleo valuta la sussistenza di ciascuno dei seguenti criteri:

- a) comprensibilità e completezza degli elementi informativi della proposta di tirocinio;*
- b) significatività degli obiettivi formativi rispetto alle finalità di Garanzia Giovani¹*
- c) coerenza dei contenuti e delle modalità di previsto svolgimento del tirocinio, rispetto ai suoi obiettivi;*
- d) coerenza dei requisiti indicativi di selezione dei candidati al tirocinio, rispetto alle sue caratteristiche.”*

è sostituito dal seguente:

“Il Nucleo valuta la sussistenza di ciascuno dei seguenti criteri:

- e) comprensibilità e completezza degli elementi informativi;*
- f) significatività degli obiettivi formativi rispetto alle finalità di Garanzia Giovani²*
- g) coerenza dei contenuti e delle modalità di previsto svolgimento del tirocinio, rispetto ai suoi obiettivi;*
- h) coerenza dei requisiti indicativi di selezione dei candidati al tirocinio, rispetto alle sue caratteristiche.*

Il comma 5

“Le proposte di tirocinio sono automaticamente inserite a Catalogo qualora, all’esito della formulazione dei giudizi dei tre componenti il Nucleo, ricevano esito positivo almeno da parte di due di loro. L’avvenuto inserimento vale come notifica nei confronti del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore. L’inserimento a Catalogo delle prime proposte giudicate ammissibili avviene il 04/11/2014.”

è sostituito dal seguente:

“Le proposte di tirocinio sono automaticamente inserite a Catalogo qualora, all’esito della formulazione dei giudizi dei tre componenti il Nucleo, ricevano esito positivo almeno da parte di due di loro. L’avvenuto inserimento vale come notifica nei confronti del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore.”.

Il comma 9

¹ Il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” richiama la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia per i Giovani”. Gli Stati sono invitati a garantire ai giovani “*un’offerta qualitativamente valida* di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di *tirocinio* o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.”. Inoltre, la Raccomandazione indica con chiarezza che l’azione cui tendono le politiche deve essere quella di offrire ai giovani l’accesso ad “*una opportunità di lavoro qualitativamente valida*” .

² Il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” richiama la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia per i Giovani”. Gli Stati sono invitati a garantire ai giovani “*un’offerta qualitativamente valida* di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di *tirocinio* o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.”. Inoltre, la Raccomandazione indica con chiarezza che l’azione cui tendono le politiche deve essere quella di offrire ai giovani l’accesso ad “*una opportunità di lavoro qualitativamente valida*” .

“9. E’ fatto obbligo di ritirare le proposte di tirocinio inserite nel Catalogo qualora il Soggetto Ospitante perda anche solo uno dei requisiti richiesti per la presentazione della proposta ai sensi del precedente art. 10, c. 2. In tal caso le candidature dei tirocinanti presentate a valere su tali proposte ai sensi del successivo art. 17 sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al Candidato e il Candidato può ripresentare la sua candidatura a valere su altra Proposta di tirocinio.”

è sostituito dal seguente:

*“9. E’ fatto obbligo di ritirare le proposte di tirocinio inserite nel Catalogo qualora il Soggetto Ospitante perda anche solo uno dei requisiti richiesti per la presentazione della proposta ai sensi del precedente art. 10, c. 2. In tal caso le candidature dei tirocinanti presentate a valere su tali proposte ai sensi del successivo art. 17 sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al Candidato che può **presentare** la sua candidatura a valere su altra Proposta di tirocinio.”*

ART. 13 FINALITA’ E OGGETTO DELL’INTERVENTO

Il comma 1

“La PARTE 2°, in attuazione del Piano Garanzia Giovani, Scheda 5, prevede:

- a) il finanziamento di tirocini extracurricolari finalizzati all’orientamento e/o all’inserimento e/o reinserimento al lavoro dei giovani che hanno aderito alla Garanzia prevista dal Piano Garanzia Giovani di cui all’art. 1. Sono finanziati esclusivamente i tirocini inseriti a Catalogo di cui alla PARTE 1° del presente Avviso;*
- b) la remunerazione a risultato al Soggetto Promotore per ciascun tirocinio extracurricolare promosso ed attuato.”*

è sostituito dal seguente:

“La PARTE 2°, in attuazione del Piano Garanzia Giovani, Scheda 5, prevede:

- a) il finanziamento di tirocini extracurricolari finalizzati all’orientamento e/o all’inserimento e/o reinserimento al lavoro dei giovani che hanno aderito alla Garanzia prevista dal Piano Garanzia Giovani di cui all’art. 1 i cui progetti sono stati formati e presentati solo attraverso il Catalogo;*
- b) la remunerazione a risultato al Soggetto Promotore per ciascun tirocinio extracurricolare promosso ed attuato.”*

ART. 14 DOTAZIONE FINANZIARIA

Il comma 1

*“La dotazione finanziaria a valere sul Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani (PON YEI) prevista fino al 31/12/2015 è di **€ 3.800.000,00** così suddivisa:*

- a) € 3.300.000,00 per il finanziamento dell'indennità di partecipazione a titolo di aiuto individuale alla persona in favore dei beneficiari finali;
- b) € 500.000,00 per il finanziamento della remunerazione a risultato dei Soggetti Promotori per tirocini extracurricolari promossi ed attuati."

è sostituito dal seguente:

"La dotazione finanziaria a valere sul Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani (PON YEI) fino all'esaurimento delle risorse e comunque disponibile non oltre il 31/12/2015 ammonta, sulla base delle decisioni adottate, ad € 5.800.000,00 così suddivisa:

- a) € 5.100.000,00 per il finanziamento dell'indennità di partecipazione a titolo di aiuto individuale alla persona in favore dei beneficiari finali;
- b) € 700.000,00 per il finanziamento della remunerazione a risultato dei Soggetti Promotori per tirocini extracurricolari promossi ed attuati.

Eventuali ulteriori incrementi della dotazione saranno veicolati attraverso la Piattaforma. "

ART. 17

PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI A VALERE SUL PIANO GARANZIA GIOVANI

Il comma 4

"Il Candidato tirocinante, anche con l'assistenza del CPI, consulta il Catalogo al fine di candidarsi a non più di tre proposte di tirocinio coerenti con le Classi CP2011, Terzo Livello assegnategli e presenta in via telematica la propria candidatura."

è sostituito dal seguente:

"Il Candidato tirocinante, anche con l'assistenza del CPI, consulta il Catalogo al fine di candidarsi a non più di tre proposte di tirocinio coerenti con le Classi CP2011, **secondo** Livello assegnategli e presenta in via telematica la propria candidatura, **comprensiva di informazioni utili per la sua selezione da effettuarsi ai sensi del successivo comma 6.**"

Il comma 5

"Ciascuna proposta di tirocinio può essere opzionata da non più di cinque Candidati tirocinanti. Le proposte restano aperte per le candidature e sono visibili a Catalogo fino al raggiungimento del numero di cinque candidature presentate e comunque non oltre il 10° giorno successivo all'inserimento della prima candidatura."

è sostituito dal seguente:

"Le proposte restano aperte per le candidature e sono visibili a Catalogo non oltre il 10° giorno successivo all'inserimento della prima candidatura."

Il comma 6

“I candidati tirocinanti, scelta la proposta di tirocinio, saranno chiamati dal Soggetto Promotore, entro dieci giorni dalla chiusura della proposta ai sensi del precedente comma 5, al fine di sostenere un colloquio di selezione per l’individuazione, da parte del Soggetto Ospitante, del candidato tirocinante che effettuerà il tirocinio. Al colloquio assiste il Soggetto Promotore. I colloqui di selezione devono concludersi entro venti giorni dalla chiusura della proposta con l’indicazione e le relative comunicazioni degli esiti della selezione.”

è sostituito dal seguente:

“Il Soggetto Ospitante, coadiuvato dal Soggetto Promotore, entro dieci giorni dalla chiusura della proposta, seleziona il candidato tirocinante da ospitare tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive e soggettive, valutate sulla base delle informazioni fornite dai candidati all’atto della candidatura e/o mediante colloquio. “

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis

6-bis Il Soggetto Ospitante, per mezzo della Piattaforma, conferma di aver visionato e valutato tutti i profili personali dei candidati ed esprime per ogni candidatura l’esito della selezione.

Il comma 7

“Qualora il colloquio di selezione abbia esito negativo, la proposta di tirocinio viene riaperta alle candidature in via automatica dalla Piattaforma.”

è sostituito dal seguente:

“Qualora la selezione abbia esito negativo, la proposta di tirocinio viene riaperta alle candidature in via automatica dalla Piattaforma.”.

Il comma 8

“Sulla base della proposta di tirocinio, il Soggetto Promotore, il Soggetto Ospitante e il Candidato scelto all’esito del colloquio di cui al comma 6, entro dieci giorni, definiscono e validano il Progetto formativo di tirocinio extracurricolare per mezzo della Piattaforma.”

è sostituito dal seguente:

“Sulla base della proposta di tirocinio, il Soggetto Promotore, il Soggetto Ospitante e il Candidato selezionato, entro dieci giorni, definiscono e validano il Progetto formativo di tirocinio extracurricolare per mezzo della Piattaforma.”

Dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 8-bis

“Il Progetto formativo è perfezionato e trasmesso in automatico dalla Piattaforma alla Regione una volta che siano state apposte tutte e tre le validazioni di cui al precedente comma 8. L’ultima validazione determina la data di presentazione del progetto ai fini del finanziamento. “

Il comma 9

“Il Nucleo costituito ai sensi del precedente art. 12 verifica, l’ammissibilità dei Progetti formativi di tirocinio validati ai sensi dei precedenti commi 8 e 8 bis, anche sulla base della coerenza con la Proposta di tirocinio. Ciascuno dei tre componenti il Nucleo esprime in via telematica il proprio giudizio. I Progetti formativi di tirocinio sono ammessi a finanziamento solo se ricevono unanime giudizio positivo da parte di tutti i componenti il Nucleo ed in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.”

è sostituito dal seguente:

“La Piattaforma ordina in modalità dinamica i progetti in base alla data di presentazione. La Regione ne dispone l’ammissione a finanziamento secondo il medesimo ordine, tenuto conto:

- a) della coerenza del progetto con la proposta;**
- b) della legittimità del progetto in base ai dati dichiarati e alle norme vigenti sia in materia di tirocini extracurricolari che di attuazione del Piano Esecutivo Garanzia Giovani;**
- c) delle risorse disponibili.”**

Il comma 10

“In esito al giudizio positivo del Nucleo, il sistema consente di generare il testo del Progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da stampare in triplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del Candidato tirocinante, del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Candidato tirocinante, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante, sono tenuti a conservare una copia del Progetto Formativo di tirocinio, allegato alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero del lavoro. “

è sostituito dal seguente:

“In conseguenza dell’ammissione a finanziamento, il sistema consente di generare il testo del Progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da stampare in triplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del Candidato tirocinante, del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Candidato tirocinante, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante, sono tenuti a conservare una copia del Progetto Formativo di tirocinio, allegato alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero del lavoro. La comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto formativo di tirocinio è effettuata per mezzo della Piattaforma. “

Il comma 10-bis è soppresso

Il comma 11

“In caso di rigetto il Servizio Politiche Attive del Lavoro, ne dà comunicazione, per mezzo della Piattaforma, al Soggetto Ospitante, al Soggetto Promotore e al Candidato tirocinante indicando le motivazioni espresse dai componenti il Nucleo, anche al fine della eventuale corretta reiterazione del Progetto formativo di tirocinio. “

è sostituito dal seguente:

“Qualora siano riscontrati motivi ostativi all’ammissione a finanziamento di cui al precedente comma 9 lettere a) e b), la Piattaforma ne dà comunicazione motivata al Soggetto Ospitante, al Soggetto Promotore e al Candidato tirocinante, anche al fine della presentazione di un nuovo progetto formativo. “

Il comma 12

“Le Province di Perugia e di Terni, ciascuna relativamente ai Patti stipulati dai Centri per l’Impiego loro afferenti, prendono atto periodicamente dei Progetti formativi di tirocinio giudicati positivamente dal Nucleo e ammessi a finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani (PON YEI). “

è sostituito dal seguente:

“Le Province di Perugia e di Terni, ciascuna relativamente ai Patti stipulati dai Centri per l’Impiego loro afferenti, prendono atto periodicamente dei Progetti formativi di tirocinio giudicati positivamente e ammessi a finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani (PON YEI). “

Il comma 14

“Il tirocinio ammesso deve essere attivato entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a pena di decadenza del finanziamento dell’aiuto individuale e della remunerazione dovuta al Soggetto Promotore.”

è sostituito dal seguente:

“Il tirocinio ammesso deve essere attivato entro e non oltre trenta giorni dalla approvazione del Progetto formativo. La Regione monitora periodicamente il tempestivo avvio dei tirocini e si riserva l’adozione di provvedimenti di decadenza in caso di irragionevole ritardo.”

E’ aggiunto il successivo comma 15

“Il sistema procede in automatico alla inibizione delle proposte chiuse per le quali non sono state concluse le procedure di selezione del candidato entro e non oltre trenta giorni dalla chiusura delle proposte. “

ART. 19
INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Il comma 2

"I Soggetti Promotori di cui al comma 1 e i Soggetti Ospitanti che si registrano al Catalogo Sezione "Garanzia Giovani" al fine di inserire nel Catalogo le loro Proposte di tirocinio extracurriculare, sono tenuti all'utilizzo dei loghi ufficiali dell'iniziativa. I loghi sono reperibili e scaricabili nel sito www.formazione.lavoro.regione.umbria.it - area tematica "Il programma Garanzia Giovani".

è sostituito dal seguente:

I Soggetti Promotori di cui al comma 1 e i Soggetti Ospitanti che si registrano al Catalogo Sezione "Garanzia Giovani" al fine di inserire nel Catalogo le loro Proposte di tirocinio extracurriculare, sono tenuti all'utilizzo dei loghi ufficiali dell'iniziativa. I loghi sono reperibili e scaricabili nel sito <http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/il-programma-garanzia-giovani> .

ART. 21
INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO

E' aggiunto il comma 2

Tutte le comunicazioni ufficiali, non previste dalla Piattaforma, dovranno essere inviate al seguente indirizzo di **Posta Elettronica Certificata**: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it **specificando nell'oggetto il titolo dell'avviso "Tirocini Garanzia Giovani" e il mittente.**

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente art. 21-bis:

"ART. 21-bis
DISPOSIZIONI FINALI

1. La Regione si riserva di sospendere uno o più dei servizi erogati dalla piattaforma al fine di consentire eventuali adeguamenti derivanti da sopravvenute modifiche normative, finanziarie o tecniche."

ART. 22
RIFERIMENTI NORMATIVI

E' aggiunto il seguente riferimento:

"La D.G.R. n. 95/2015 che ha integrato e modificato il Piano Esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani giusta D.G.R. n. 514/2014 e s.m.e i."